

# **SOCIETA' IGLESIAS SERVIZI SRL**

IGLESIAS

## VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 29 del 29 Dicembre 2010

L'anno duemiladieci, addì 29 del mese di DICEMBRE, alle ore 09.30, presso la sala riunioni del Comune di Iglesias sita nel centro direzionale di via Isonzo, previa convocazione del Presidente del C.d.A. si è riunito il C. di A. Sono presenti:

Presenti: Prof. Ubaldo Scanu, Presidente

Sig.ra Carla Vitiello, Vicepresidente

Ing. Efsio Fanni, Consigliere – facente funzione di verbalizzante

Il Socio Unico nella Persone del Dott. Bellisai, Dott. Sideri, Dott. Gianfranco Montis, Dott. Antonello Cocco, membri del Collegio Sindacale, Dott. Francesco Lai, Consulente del Lavoro - Sig. Ventura, direttore tecnico

Per discutere, in prosecuzione della seduta del 20 dicembre, gli argomenti previa lettura del verbale della seduta precedente:

1. Esenzione IVA
2. Individuazione di un'area per il provvisorio abbancamento delle erbacee
3. Premio dipendenti
4. Criteri rendicontazione lavori multiservizi

Svolto l'appello, letto il verbale della seduta precedente ad oggi aggiornata, il Presidente introduce il primo punto all'OdG.

### **1. Punto – Esenzione IVA**

Si riprende l'argomento già discusso nella precedente riunione, e vista la relazione del legale del Comune di Iglesias avv. Angioni in merito al versamento o meno dell' IVA per il servizio delle OSS in Casa Serena, da parte della società Iglesias Servizi SRL che opera in regime di "società in house", e valutato che nulla è cambiato dal punto di vista normativo rispetto allo scorso anno si ritiene di operare in continuità a quanto allora indicato dal Socio Unico nella persona del dott. Pinna. Se nei prossimi due o tre mesi dovessero verificarsi dei nuovi provvedimenti di legge ad essi la società immediatamente si atterrà.

### **2. Individuazione di un'area per il provvisorio abbancamento delle erbacee**

## **SOCIETA' IGLESIAS SERVIZI SRL**

### **IGLESIAS**

A partire da questo punto dell'o.d.g, su richiesta di dott. Ballisai, è presente il dirigente del settore tecnico del comune di Iglesias dott. Felice Carta Il presidente del CdA riprende quanto già discusso nella seduta precedente in merito alla comunicazione da parte del Socio Unico, ed in particolare dal dirigente del settore tecnico, relativo all'obbligo da parte della società circa lo smaltimento delle erbacee come previsto nel capitolato tecnico. Il presidente ribadisce che nel capitolato è previsto tale adempimento, ma nel piano di impresa non sono previsti i finanziamenti relativi a tale onere tant'è che fino al mese di settembre 2010 il servizio di smaltimento era a carico dell'ufficio tecnico del comune. Si ribadisce, inoltre, che a seguito dell'utile realizzato nel 2010, la società potrebbe accollarsi gli oneri per lo smaltimento e che sta provvedendo a completare gli adempimenti burocratici previsti dalla legge quali l'individuazione a seguito di apposito bando di un Responsabile Tecnico per lo smaltimento, e l'acquisizione delle relative autorizzazioni della camera di commercio che solitamente avvengono in tempi lunghi (almeno un mese). Il presidente ribadisce che comunque è imprescindibile la messa a disposizione da parte del Socio Unico di un terreno comunale in cui abbancare temporaneamente i rifiuti erbacei tra un carico e l'altro, così come promesso dal dott. Bellisai nella seduta precedente che aveva indicato come disponibile alcuni spazi di Casa Serena, ma che fino ad oggi non ci sono stati ancora assegnati. A tale proposito dott. Ballisai riferisce che non è possibile destinare alcun spazio di Casa Serena al deposito, anche seppur temporaneo, dei materiali erbacei. A questo punto il presidente chiede che venga indicato un qualsiasi terreno comunale idoneo, da adibire all'uopo, altrimenti non è pensabile che la società possa adempiere allo smaltimento se non a costi esorbitanti il cui finanziamento, comunque, non trova riscontro all'interno del piano d'impresa. Non è pensabile che il CdA possa accollarsi responsabilità, anche penali, a seguito dell'utilizzo di terreni non idonei al deposito temporaneo delle erbacee e che tra le competenze del Socio Unico (o dei dirigenti del settore tecnico) l'individuazione e la messa a disposizione di questi. Senza questo determinante passaggio, unito al mancato riscontro all'interno del piano d'impresa degli oneri finanziari relativi alle spese per la gestione dello smaltimento, è chiaro che quanto previsto nel capitolato tecnico debba essere disconosciuto e che tale servizio rientri nelle competenze del Socio Unico come d'altra parte era fino al mese di settembre.

### **3. Premio dipendenti**

Si ribadisce l'opportunità che sia riconosciuta ai dipendenti un incentivo utilizzando le risorse ricavate dalla rimodulazione del piano d'impresa alla voce "costi di gestione". Sarà compito del direttore tecnico, sulla base dei criteri stabiliti, redigere una tabella di ripartizione. Il Collegio dei Revisori manifesta una qualche perplessità in merito alla distribuzione di incentivi perché questi non devono avvenire a pioggia e i cui criteri devono essere inseriti all'interno della contrattazione integrativa. Il presidente ricorda che tutti questi passaggi sono stati esperiti a partire dalla delibera del Socio Unico del 5 gennaio 2010 che autorizzava la rimodulazione del piano d'impresa alla voce "costi di gestione" con cui si è determinato un risparmio di circa 15.000 € da destinarsi alla contrattazione integrativa. Si rimanda al prossimo Cd.A la verifica e la relativa delibera.

### **4. Criteri rendicontazione lavori multiservizi**



## **SOCIETA' IGLESIAS SERVIZI SRL**


### **IGLESIAS**

Si apre una discussione sul fatto che non risultano versati alla società gli ultimi cinque ratei relativi al finanziamento per il servizio prestato dagli operai comuni del multi servizio, così come previsto dal piano d'impresa, e che allo stato attuale ammontano ad oltre 200.000 €. Dott. Carta Felice, dirigente responsabile del settore tecnico del comune di Iglesias, asserisce di non avervi provveduto in quanto ritiene insufficiente la rendicontazione relativa ai lavori svolti dagli operai. Il presidente del CdA ritiene quasi pretestuosa la motivazione in quanto si è provveduto più volte a rendicontare mese per mese i lavori svolti, e se la procedura adottata è ritenuta non adeguata che venga indicata "chiaramente" la modalità più idonea. Si tenga presente che i lavori che devono essere di volta in volta svolti dagli operai devono essere indicati espressamente dal Socio Unico con precise disposizione scritte e ai competenti uffici tecnici compete l'onere della verifica sui lavori svolti. Così prevede il capitolato tecnico. Se ciò non avviene o non è avvenuto non può essere ascritto nelle responsabilità della società e non può essere il pretesto per non versare i contributi alla stessa con i quali deve pagare gli operai. Il presidente rileva che nessun problema viene segnalato dal dirigente responsabile di Casa Serena per il servizio svolto dalle OSS della società, e i ratei vengono corrisposti con regolarità. Non sempre è così per il servizio relativo agli operai comuni che sono subissati da richieste, in particolare dall'ufficio Cultura, sport e spettacolo, con oneri a carico della Iglesias Servizi srl triplicati rispetto a quanto previsto nel piano d'impresa., pertanto si richiede al dott. Ballisai che i dirigenti dei diversi uffici comunali siano più collaborativi nel fornire il necessario supporto al buon funzionamento della società come previsto dallo statuto. Si ribadisce la richiesta che vengano corrisposti immediatamente alla società gli importi relativi al servizio svolto negli ultimi cinque mesi dagli operai.

Alle ore 12.00 ha termine la riunione.

Il Segretario

E. Fanni




Il Consigliere

C. Vitiello



Il Presidente

Ubaldo SCANU



**GIANLUIGI FRAU**

- dottore commercialista -  
- revisore contabile -  
Via Gallura, 10 - 09016 IGLESIAS  
Cod. fisc. FRA GLG 67B09 E281D  
P. iva 02347960920

→ Gent.mo  
Presidente del CDA della  
IGLESIAS SERVIZI S.R.L.  
P.zza Municipio  
09016 – IGLESIAS (CI)

Gent.mo  
Presidente del Collegio sindacale della  
IGLESIAS SERVIZI S.R.L.  
P.zza Municipio  
09016 – IGLESIAS (CI)

**OGGETTO: PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE EFFETTUATE DA SOCIETA' "IN HOUSE"**

Con la presente mi pare opportuno che gli organi sociali vengano formalmente informati sul parere dell'ADE per quel che riguarda l'assoggettamento ad IVA delle prestazioni socio-sanitarie rese da una società costituita da un ente pubblico secondo il modello del c.d. "in house providing".

Secondo la normativa (art. 10, co. 1, n. 27-ter) del D.P.R. 633/72) la possibilità di fruire dell'esenzione iva è subordinata alla sussistenza di 3 condizioni:

- 1) che si tratti di prestazioni socio-sanitarie;
- 2) che dette prestazioni siano rese nei confronti di determinati soggetti svantaggiati (anziani..);
- 3) che dette prestazioni siano rese da **organismi di diritto pubblico**,..

Secondo l'ADE la società "in house", in quanto società di capitali e non organismo di diritto pubblico, non può ricondursi ai soggetti che, secondo l'art. 10, co. 1, n. 27-ter) del D.P.R. 633/72, fruiscono del regime di esenzione da iva per le prestazioni socio sanitarie rese. Pur essendo corretta la distinzione "formale" fatta dall'ADE fra i due soggetti (ente pubblico, con ruolo di indirizzo e controllo, e società di capitali, che materialmente effettua le prestazioni), essa tuttavia non tiene conto della particolarità del modulo c.d. "in house providing", nel quale la distinzione formale è sostanzialmente superata da un'operatività del soggetto affidatario assimilabile (analoga) a quella di una struttura interna del soggetto titolare del servizio. La prevalenza della sostanza sulla forma porterebbe a definire tale tipo di società "in house providing" come **organismo di diritto pubblico** e pertanto rientrante fra i soggetti che fruiscono dell'esenzione da iva contenuta nell'art. 10, co. 1, n. 27-ter) del D.P.R. 633/72.

Tutto ciò premesso mi pare opportuno evidenziare che la decisione di non assoggettare ad iva le prestazioni socio-sanitarie rese dalla società mette la società stessa a rischio, in sede di un eventuale controllo fiscale, di contestazione del comportamento adottato. È infatti certo che i potenziali controllori applicherebbero la risoluzione dell'ADE, in quanto vincolati a tale comportamento. Ciò infine determinerebbe la conseguente necessità di adire alle vie legali per poter vedere riconosciuta la correttezza del comportamento adottato.

Cordiali saluti  
Iglesias, 23.03.2010


Gianluigi Frau  




RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 26/12/2010 03:23  
NOME : STAFF-SINDACO  
FAX : 0781274303  
TEL : 0781274300  
SER. # : 000B8J600991

DATA, ORA	26/12 03:22
FAX N./NOME	00781251818
DURATA	00:01:02
PAGINE	03
RISULT	OK
MODO	STANDARD
	ECM



**COMUNE DI IGLESIAS**  
(Provincia di Carbonia-Iglesias)

**UFFICIO LEGALE**  
Tel/Fax.0781/274.239

Prot. 614/2010

Iglesias, 27.12.2010



Spett.le Società  
Iglesias Servizi s.r.l.  
c/o Casa Serena

Alla c.a. del Presidente del Consiglio di Amministrazione  
dei Sindaci

e p.c.

Al Commissario Straordinario  
Al Segretario Generale  
SEDE

**Oggetto:** Esenzione Iva società Iglesias Servizi s.r.l. - nota dei Sindaci prot.39925 del 20.12.2010

In riferimento ai contenuti della nota in oggetto, e ferma restando la esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della società Iglesias Servizi s.r.l. in merito alle scelte gestionali relative alla gestione societaria nel rispetto delle previsioni dello statuto



# COMUNE DI IGLESIAS

(Provincia di Carbonia-Iglesias)

## UFFICIO LEGALE

Tel/Fax.0781/274.239

Prot. 614/2010

Iglesias, 27.12.2010



Spett.le Società  
Iglesias Servizi s.r.l.  
c/o Casa Serena

Alla c.a. del Presidente del Consiglio di Amministrazione  
dei Sindaci

e p.c.

Al Commissario Straordinario  
Al Segretario Generale  
SEDE

**Oggetto:** Esenzione Iva società Iglesias Servizi s.r.l. – nota dei Sindaci prot.39925 del 20.12.2010

In riferimento ai contenuti della nota in oggetto, e ferma restando la esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della società Iglesias Servizi s.r.l. in merito alle scelte gestionali relative alla gestione societaria nel rispetto delle previsioni dello statuto societario, si specifica quanto segue:

1) La tematica circa l'applicabilità dell'esenzione di cui all'art.10 n.27 ter del Dpr 633/1972 è effettivamente tornata attuale a seguito dell'interrogazione parlamentare cui il Sottosegretario all'Economia ha risposto in data 17.11.2010 affermando la non applicabilità dell'esenzione per le società in house che operano nel servizio socio-sanitario.

La presa di posizione del rappresentante del governo si fonda, essenzialmente su due considerazioni essenziali. La prima, di carattere sistematico, riprende pedissequamente quanto già affermato dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate n.129/E del 9.11.2006 e n.37/2007. La seconda, di carattere giurisprudenziale, riprende dei precedenti (per altro datati) della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, relativi alla delega a soggetti terzi "in posizione di autonomia" di funzioni di pubblica autorità.

2) E' necessario analizzare separatamente le due argomentazioni al fine di poterne cogliere con immediatezza la loro assoluta non divisibilità per i fini che qui interessano.

a) Anzitutto è opportuno segnalare come la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.37/E del 2007 neanche marginalmente riguardi la tematica dei servizi sociali essendo piuttosto attinente, più in generale, alla materia della gestione di servizi mediante società partecipate ed alla commerciabilità della prestazione erogata. Si trattava nel caso di specie di società eroganti attività di supporto informatico e telematico, la cui rientranza nell'ambito applicativo dell'IVA è intuitivo per chiunque, anche a prescindere dalla forma costitutiva del soggetto erogante, in virtù della chiara connotazione commerciale della prestazione erogata. Il richiamo del sottosegretario a tale precedente interpretativo pare dunque fuorviante.

b) Ben più pertinente è invece il richiamo alla precedente risoluzione n. 129/E del 2006, effettivamente relativo alla gestione da parte di una società in house (costituita da una fondazione) di servizi di assistenza socio-sanitaria. Tuttavia gli argomenti utilizzati non sono comunque convincenti.

In primo luogo corre l'obbligo di dar conto che la stessa Agenzia delle Entrate ignora completamente le argomentazioni dalla medesima utilizzate – a favore – in precedenti occasioni (vedi, ad esempio, la risoluzione adottata in data 16.3.2004) nonché in epoca successiva (vedi risoluzione n. 89/E del 12.3.2008 in materia di Aziende Speciali operanti nel servizio socio-sanitario).

Ma anche già sul piano argomentativo la soluzione prescelta dalla risoluzione n.129/E del 2006 non era assolutamente divisibile – alla radice - nella parte in cui affermava la non mutabilità del concetto di "*organismo di diritto pubblico*" dal diritto amministrativo (e nello specifico dalle disposizioni del codice degli appalti d.lgs.163/2006) al diverso settore del diritto tributario. Con ciò dimenticando, inspiegabilmente, da un lato di chiarire, allora, quale sarebbe il diverso concetto di "*organismo di diritto pubblico*" applicabile al "*settore tributario*"; e dall'altro non considerando che anzi, contrariamente a quanto affermato, proprio il diritto tributario è settore di immediata e diretta permeabilità ad opera del diritto comunitario.

3) Il richiamo alla risoluzione n.129/E del 9 novembre 2006 è dunque scarsamente efficace. Ed addirittura controproducente, se effettuato nell'anno 2010, cioè quando, dopo l'adozione della stessa risoluzione, l'entrata in vigore dell'art.132, n.1 lett.g) della direttiva n.2006/112/Ce del 28 novembre 2006 in data 1.1.2007, ha comportato che gli Stati membri



possano esonerare dall'IVA prestazioni di servizi e cessioni di beni strettamente connesse con l'assistenza sociale effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi di diritto pubblico. Con ciò evidentemente ponendosi in linea di continuità con l'interpretazione sino ad oggi seguita ed usualmente recepita.

4) A tali considerazioni occorre aggiungere l'evoluzione normativa dello stesso art.10 n.27 ter del D.p.r. 633/1972, la cui formulazione ha visto di fatto ricomprendere nell'attuale formulazione normativa le prestazioni erogate anche in forma indiretta da parte di enti pubblici. Si potrà poi discutere se nel caso della società Iglesias Servizi la prestazione socio-assistenziale venga resa ai terzi *indirettamente* da parte dell'ente pubblico Comune (mediante la società Iglesias Servizi) ovvero *direttamente* dall'organismo di diritto pubblico Iglesias Servizi s.r.l. . Situazioni entrambe legittimanti l'esenzione normativa dal pagamento dell'IVA qui in esame.

Ma è del pari rilevante anche l'evoluzione del concetto di *organismo di diritto pubblico* e specificamente quello di *società in house*, che secondo l'interpretazione oramai pacifica dei più disparati plessi consultivi e giudiziari - dal Consiglio di Stato alla Cassazione alla Corte dei Conti - postula un totale ed assoluto controllo dell'ente partecipato dall'ente di riferimento, tanto da non potersi prevedere nello statuto societario nemmeno l'astratta cedibilità futura delle quote di partecipazione.

Conseguentemente è del tutto errato anche il riferimento del sottosegretario alla giurisprudenza comunitaria in materia di enti che gestiscono "*in posizione di autonomia funzioni di pubblica autorità*". Intuitivamente perché nel caso di servizi socio-sanitari non si discute di funzioni di pubblica autorità, ma anche, evidentemente, perché la società in house, al fine di poter essere anche solo costituita, non può mai operare in posizione di autonomia rispetto all'ente di riferimento.

Cordiali Saluti

Il Responsabile del Servizio Legale

Avv. Roberto Angioni

